Comune di Colonna

Provincia di Roma

COMUNE

COLONNA

Regolamento Comunale
Consulta delle Donne

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 43 del 30/11/2020

Sommario

Art. 1 – Scopi e finalità....3
Art. 2 - Composizione della Consulta....3
Art. 3 – Ufficio di Presidenza....3
Art. 4 – Esperti....3
Art. 5 – Sede....4
Art. 6 – Competenze....4
Art. 7 – Convocazione della Consulta....4
Art. 8 –Validità delle sedute....5
Art. 9 – Verbali....5
Art. 10 – Delega....5
Art. 11 –Decadenza dei componenti e sostituzione....5
Art. 12 – Proposte e pareri....6
Art. 13 – Durata....6
Art. 14 - Disposizioni Finali....6

Art. 1 – Scopi e finalità

1. È istituito un organo consultivo denominato "*CONSULTA DELLE DONNE*" il quale collabora con l'amministrazione e promuove tutte le iniziative ed attività tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna.

2. La Consulta ha come proprio fine quello di favorire la partecipazione di tutte le donne all'attività politica, economica, sociale e culturale della comunità locale.

3. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in materia di pari opportunità e uguaglianza di genere.

Art. 2 - Composizione della Consulta

1. Con provvedimento del Sindaco viene formalmente costituita la Consulta delle Donne che si compone:

   - N. 3 Rappresentanti, esterni all'amministrazione comunale, scelti dalla maggioranza consiliare;
   - N. 2 Rappresentanti, esterni all'amministrazione comunale, scelti dalla minoranza consiliare;
   - Le Consigliere Comunali in carica che non hanno diritto di voto.

2. la partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi di qualsiasi genere.

Art. 3 – Ufficio di Presidenza

1. La consulta al suo interno elegge un Ufficio di Presidenza (UDP) composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

2. Il Presidente sarà eletto con unica votazione a scrutinio segreto.

3. La carica di Presidente spetta di diritto a chi riceve il maggior numero di preferenze. Sarà nominato Vicepresidente il secondo degli eletti. In caso di parità di preferenze, verrà nominato Presidente il componente più anziano di età.

4. Il Presidente nomina il Segretario tra i componenti della Consulta non eletti.

Art. 4 – Esperti

1. Su temi specifici è facoltà della Consulta acquisire il parere o sentire esperti del mondo "femminile", sindacale ed imprenditoriale, nonché tecnici nelle specifiche materie poste all''ordine del giorno, al fine di recepire loro suggerimenti; agli stessi possono essere affidati anche specifici incarichi.

2. Possono essere convocati, per l'audizione, i dirigenti e il personale del Comune, nonché gli amministratori e i dirigenti delle associazioni di categoria, le donne che operano attivamente nella vita sociale, politica, culturale ed economica locale.

Art. 5 – Sede

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Colonna, nei locali di Piazza Vittorio Emanuele II.

Art. 6 – Competenze

1. I compiti spettanti alla consulta consistono:

   - promuovere indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella comunità, per un pieno inserimento delle donne in una posizione di effettiva parità;

   - indire dibattiti e incontri pubblici di informazione ed elaborazione, seminari e incontri con le Commissioni o le Consulte di altri Comuni o Enti Locali;

   - contribuire attivamente all'elaborazione della programmazione e pianificazione dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna;

   - promuovere una verifica sulla distribuzione e sul funzionamento di servizi e presidi socio-sanitari, mettendo in atto ogni iniziativa pubblica per l'ottenimento o il miglioramento di tali servizi;

   - creazione di progetti innovativi per poter accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo;

   - realizzazione di iniziative volte a favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società e nelle istituzioni;

   - promozione della presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;

   - coadiuvare l'Amministrazione fornendo pareri, non vincolanti, nelle politiche sociali e di genere;

   - promuovere programmi strategici in materia di parità fra uomini e donne, su cui far convergere le adesioni.

Art. 7 – Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno ed indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche telematicamente almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

4. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante comunicazione telefonica fino a ventiquattro ore prima.

5. La Consulta può essere convocata congiuntamente a Consulte di altri Comuni per la trattazione di tematiche di interesse sovra comunale.

6. La Consulta, se necessario, può essere svolta mediante modalità “Smart Working”

Art. 8 –Validità delle sedute

1. La Consulta si considera validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. Le decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

4. La Consulta non ha scopi di lucro e non può assumere obblighi o responsabilità civilistiche e finanziarie, né in proprio né a nome o per conto dei suoi membri; tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso o indennità, così pure per chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

5. Le deliberazioni della Consulta vengono espresse in pareri non vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Verbali

1. Di ogni seduta viene compilato apposito verbale nel quale devono essere indicati:

   - i nominativi dei presenti;
   - l’ordine del giorno;
   - una sintesi degli argomenti trattati;
   - le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni.

2. In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente della Consulta.

Art. 10 – Delega

1. In caso di motivata impossibilità ad intervenire, i componenti della Consulta, con delega scritta, possono farsi rappresentare da persone di propria fiducia, che intervengono con facoltà di parola e di voto.

Art. 11 –Decadenza dei componenti e sostituzione

1. Il componente della Consulta, dopo tre assenze ingiustificate, decade dall’incarico e l’Amministrazione Comunale procede alla sostituzione su indicazione delle rappresentanze cosi come disposto dall’art. 2 del presente regolamento.

Art. 12 – Proposte e pareri

1. La Consulta invia all'Amministrazione Comunale le proposte che scaturiscono dai lavori di ogni seduta ed i pareri che da quest'ultima possono essere richiesti su specifici argomenti.

Art. 13 – Durata

1. La Consulta, quale organo di supporto dell'Amministrazione Comunale, avrà durata pari a quella del mandato del Sindaco, salvo che vengano meno le motivazioni ed i presupposti che ne hanno motivato l'istituzione.

Art. 14 - Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.